Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 novembre 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 12 NOVEMBRE 1969:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964 per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di chimico, di farmacista, di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario, della professione in materia di economia e commercio, nelle discipline statistiche e di attuario.

(9678)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 761.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco concluso a Parigi il 7 febbraio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Accordo relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco

Il Governo della Repubblica italiana,

Il Governo della Repubblica francese,

Considerato l'articolo 12 della convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa alla costruzione ed alla gestione di un traforo attraverso il Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953,

Considerato l'accordo aggiuntivo (Avenant) alla suddetta convenzione, firmato a Roma il 25 marzo 1965,

hanno convenuto quanto segue:

I — IMPOSTE E TASSE

Articolo 1

Per l'applicazione della legislazione e della regolamentazione fiscali, ciascuna società concessionaria della costruzione e della gestione del traforo stradale attraverso il Monte Bianco è considerata come esercente da sola e per proprio conto la gestione della metà della opera corrispondente alla sua concessione.

Articolo 2

Per la liquidazione delle imposte sugli affari, la base imponibile in ciascuno Stato è costituita dalla totalità delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato.

Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possono essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato è rappresentata dalla metà delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro realizzazione.

Articolo 3

Nella misura in cui la legislazione e la regolamentazione fiscali lo esigano, ciascuna società concessionaria dovrà far accreditare presso l'amministrazione incaricata dell'esazione di imposte e tasse, un rappresentante domiciliato nello Stato in cui sono dovute tali imposte e tasse, il quale si impegnerà a compiere le formalità cui sono tenuti i contribuenti e a pagare le imposte e tasse dovute.

Articolo 4

Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna società concessionaria verrà calcolata dall'amministrazione fiscale competente dello Stato in cui detta società ha il proprio domicilio fiscale, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto:

a) che le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie, e

b) che anche le spese necessarie alla gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni della convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.

Articolo 6

Per l'applicazione delle disposizioni della convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli onorari, le indennità e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune di amministrazione e dell'organo comune di controllo dei conti di gestione per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla società concessionaria di cui detti membri sono i rappresentanti o i mandatari.

Articolo 7

Le competenti amministrazioni fiscali dei due Stati concorderanno le modalità di esercizio dei rispettivi diritti di richiesta di notizie e di verifica per quanto concerne la contabilità di esercizio dell'opera, tenuta presso la sede del comitato comune di amministrazione.

II — DOGANE

Articolo 8

1. Per la manutenzione e la gestione dell'opera ciascuno Stato:

a) non riscuoterà alcun dazio di importazione sui materiali da costruzione, le materie prime e sul materiale tecnico originari e provenienti dall'altro Stato, destinati a esservi incorporati;

b) consentirà l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

2. Le autorità competenti prenderanno accordi per concedere ai materiali importati temporaneamente, in sospensione da dazio e dagli altri diritti applicabili alla importazione e destinati all'esecuzione di lavori nello ambito dell'opera, tutte le facilitazioni compatibili con la loro legislazione e la loro regolamentazione.

III — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Il presente accordo sarà approvato secondo le norme costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle notifiche che certifichino l'avvenuto soddisfacimento delle anzidette norme, e si applicherà a decorrere dalla entrata in esercizio del traforo.

Fatto a Parigi il 7 febbraio 1967 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed in lingua francese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giovanni FORNARI

Per il Governo della Repubblica francese
Hervé ALPHAND

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, con il quale è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 2942 del 19 aprile 1969 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica che l'ing. Mario d'Ambrosio è stato sostituito nella carica di ispettore di zona dei vigili del fuoco dall'ing. Luigi Antenucci;

Decreta:

L'ing. Luigi Antenucci, ispettore di zona dei vigili del fuoco viene nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna in sostituzione dell'ing. Mario d'Ambrosio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 111

(10536)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1969.

Autorizzazione al comune di Oristano a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, con il quale il comune di Oristano venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 400.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso, per anni venti, un contributo straordinario annuo di lire 28.500.000;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Oristano n. 346 e 347 del 25 giugno 1968 e n. 680 del 6 dicembre 1968;

Viste le decisioni con le quali la regione autonoma della Sardegna - Comitato di controllo di Cagliari, approva le citate deliberazioni comunali riguardanti la assunzione di un mutuo di L. 210.878.450 per il completamento della costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Oristano;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare la costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Oristano;

Decreta:

Art. 1.

Per completare la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Alberto Sanna e Aldo Cherchi il comune di Oristano è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 210.878.450 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Oristano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 17.250.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 210.878.450 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche per conto del comune di Oristano il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 29 agosto 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA
Il Ministro per l'interno
RESTIVO
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 26

(10436)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1969.

Denaturazione del grano tenero e concessione ai privati detentori del relativo premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 recante disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati, compreso il mercato dei cereali, ed in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge stesso relativamente alla concessione di premi di denaturazione per i cereali secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 172/67/CEE del consiglio del 27 giugno 1967, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente le norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione, nonchè le relative norme di applicazione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, con il quale, sono state affidate all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1966, concernente l'accentramento del servizio restituzione prelievi sui prodotti agricoli esportati;

Ritenuta la necessità di stabilire le disposizioni e le condizioni per la concessione del premio di denaturazione del grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che intendono ottenere la concessione del premio di denaturazione del grano tenero, previsto dal regolamento CEE n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, debbono presentare in duplice copia domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) direttamente, o tramite gli enti e organismi che saranno designati dalla stessa azienda, prima di iniziare le operazioni di denaturazione.

Nella domanda debbono essere indicati il nome e cognome e indirizzo del richiedente, oppure, quando trattasi di persona giuridica, la denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante e la sede sociale, la quantità di grano tenero che si intende sottoporre a denaturazione, il metodo prescelto (denaturazione o incorporazione), la sostanza denaturante, diversa dal colorante che si intende impiegare, il luogo e il periodo di tempo in cui si intende compiere l'operazione.

Art. 2.

In relazione alle domande ricevute l'A.I.M.A. stabilisce i termini e le modalità di compimento dell'operazione di denaturazione, secondo le disposizioni dei regolamenti comunitari vigenti in materia, e ne dà comunicazione al richiedente.

Per ottenere la concessione del premio, il richiedente ha l'obbligo di eseguire le operazioni di denaturazione nei termini e secondo le modalità di cui al comma precedente, sotto il controllo dell'A.I.M.A.

Art. 3.

Per il grano tenero in possesso dell'A.I.M.A., venduto per essere denaturato a cura degli acquirenti, le condizioni per la concessione del premio agli acquirenti medesimi sono stabilite dal'A.I.M.A. con gli atti relativi alla vendita.

Art. 4.

Per l'esecuzione del controllo sulle operazioni di denaturazione l'A.I.M.A. si avvale degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli ispettorati provinciali della alimentazione. Detti ispettorati, dopo avere effettuato i controlli delle operazioni di denaturazione, rilasceranno ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta operazione, indicando le quantità effettivamente denaturate. Copia di tale attestazione dovrà essere trasmessa all'A.I.M.A.

Art. 5.

Al pagamento del premio, vigente al momento della accertata denaturazione e nella misura stabilita dai regolamenti comunitari, provvedono le intendenze di finanza competenti per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei prelievi.

A tal fine l'avente diritto deve produrre all'intendenza competente a norma del decreto ministeriale 9 febbraio 1966 apposita istanza corredata dell'attestazione di uno degli organi di cui al precedente articolo 4 sul controllo eseguito e sulle quantità di grano tenero risultate effettivamente denaturate in conformità alle prescrizioni dell'A.I.M.A.

L'onere relativo alla corresponsione dei premi di cui al presente decreto farà carico al capitolo n. 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile anche a grano tenero denaturato in epoca anteriore a tale data, purchè la denaturazione sia avvenuta con le modalità sopra indicate.

Roma, addì 6 settembre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

(10673)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Lavanderia a vapore triestina di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Lavanderia a vapore triestina di Trieste ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia a vapore triestina di Trieste del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10424)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1967, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera;

Vista la lettera 2 ottobre 1969, con la quale, l'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.) propone che in sostituzione del signor Pasquale Loparco venga chiamato a far parte del predetto comitato il rag. Angelo Fitto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Angelo Fitto è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della

manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera, con sede presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera quale rappresentante dell'ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli, in sostituzione del sig. Pasquale Loparco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

(10497)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 24918 in data 6 agosto 1969, con la quale, l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1969;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969 e 4 giugno 1969, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo);

Portieri . . . . L. 30,48
Addetti alle pulizie . . . . . » 28,60

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna);

Portieri . . . . L. 26,20
Addetti alle pulizie . . . . . » 24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10496)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1969.

Accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, numero 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di procedere, di concerto con quello per il tesoro, allo accentramento dall'articolo medesimo previsto;

Ritenuta la necessità di procedere all'accentramento presso un'unica intendenza di finanza del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea è accentrato presso l'intendenza di finanza di Roma.

Art. 2.

L'accentramento di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le istanze di restituzione presentate anteriormente al 1° gennaio 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1969
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 13

(10676)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 5026 del 1° ottobre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il signor Luigi Nanni è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, in sostituzione del professore Vincenzo Nardi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il prof. Vincenzo Nardi con il sig. Luigi Nanni;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Luigi Nanni, eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del prof. Vincenzo Nardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: CARON

(10507)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Iscrizione del Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta, con sede in Ferrara, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 11 ottobre 1969, con la quale il Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta, con sede in Ferrara, via Gobetti n. 46, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara con foglio numero 13865 del 13 ottobre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge numero 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta, con sede in Ferrara, via Gobetti n. 46, dei requisti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10360)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », con sede in Porto Garibaldi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1968, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca » con sede in Porto Garibaldi (Ferrara), ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, e l'avv. Vincenzo D'Orazio ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Visti i decreti ministeriali in data 16 settembre 1968 e 3 giugno 1969 con i quali i poteri del suddetto commissario governativo sono stati prorogati fino al 15 settembre 1969;

Vista la lettera del commissario governativo in data 29 luglio 1969 e l'unita situazione patrimoniale della cooperativa in argomento al 30 giugno 1969, dalla quale si rileva un disavanzo di oltre 22 milioni;

Considerato che dagli atti di cui sopra e dagli altri esistenti presso questo Ministero risulta che comunque le attività della cooperativa in oggetto non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa lavoratori piccola pesca » con sede in Porto Garibaldi (Ferrara), costituita per rogito notaio Pomanti in data 8 giugno 1941 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pasquale Messina ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10472)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10501)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Iscrizione dell'Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta, con sede in Bari, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 2 settembre 1969, con la quale l'Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta, con sede in Bari, via Michelangelo Signorile n. 34, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari con foglio n. 21328 del 9 settembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e altra frutta, con sede in Bari, via Michelangelo Signorile, 34, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10437)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 16 del predetto statuto, alla nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano è costituito dai seguenti membri:

Notaro dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

D'Aprile dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Medosi dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10499)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali del Ticino - M.G.T., ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Vigevano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 14 aprile 1969, con la quale la Società per azioni Magazzini generali del Ticino - M.G.T., con sede in Pavia, via Menocchio, 14, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire in Vigevano, corso Novara n. 135, in un complesso di edifici avuti in locazione pluriennale, un magazzino generale da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espressa dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia con la deliberazione n. 327 del 30 maggio 1969;

Vista la successiva istanza del 6 agosto 1969 con la quale, la società istante nel precisare i locali dell'istituendo magazzino da adibire al deposito di merci estere si è impegnata ad assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della prima istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali del Ticino - M.G.T., con sede in Pavia, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Vigevano, corso Novara n. 35, in un complesso di locali, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica inviate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto, contraddistinti con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Nei locali contraddistinti nella planimetria generale con i numeri 2, 3, 4 e 5 possono essere depositate merci allo stato estero, mentre in quelli contraddistinti con i numeri 1, 6, 7, 8 e 9 possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio di Pavia con la citata deliberazione n. 327 del 30 maggio 1969.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salvo successive determinazioni.

L'amministrazione dovrà essere tenuta presso la sede del magazzino.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Autorizzazione alla « The First National Bank of Chicago », con sede in Chicago, ad istituire una filiale a Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « The First National Bank of Chicago », con sede in Chicago, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 5 settembre 1969;

Decreta:

La « The First National Bank of Chicago », con sede in Chicago, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un proprio capitale non inferiore a $ U.S. 2.500.000, pari a circa L. 1.500 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1969

(10658) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 24 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto n. 1083, in data 11 luglio 1968, relativo alla nomina del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Francesco Cristaldi, segretario del collegio, è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione.

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale n. 4769, in data 17 ottobre 1969;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Decreta:

Il dott. Salvatore Strazzullo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Francesco Cristaldi trasferito ad altra sede.

Ravenna, addì 24 ottobre 1969

(10358) *Il prefetto*: POPPI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale dei Bianchi « Vittorio Emanuele III » di Corleone ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.55/7/2696, in data 7 agosto 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione dell'ospedale dei Bianchi « Vittorio Emanuele III » di Corleone (Palermo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10543)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Coniugi Bernardini », di Palestrina, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.70/20/2476 in data 26 settembre 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Coniugi Bernardini », di Palestrina (Roma), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(10316)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.261.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10577)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.616.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10578)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.328.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10579)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.352.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10580)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.006.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10581)

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Vibonati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.482.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10582)

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Frisanco (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10583)

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.049.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10584)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.486.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10585)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Gallio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.898.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10586)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.010.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10587)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.795.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10588)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.953.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10589)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.165.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10590)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.265.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10591)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.328.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10592)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.387.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10593)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.237.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10594)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.378.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10595)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.892.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10596)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.946.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10597)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.404.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10598)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.158.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10599)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.046.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10600)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10601)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil - A.C.L.I. - Romagnola », con sede in Cesena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 ottobre 1969, il dott. rag. Arduino Gardelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil-A.C.L.I. - Romagnola », con sede in Cesena (Forlì), in sostituzione del dott. Giancarlo Mantellato, che ha rinunciato all'incarico.

(10441)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Sant'Arcangelo di Romagna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 ottobre 1969, il dott. rag. Arduino Gardelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), in sostituzione del dott. Giancarlo Mantellato, che ha rinunciato all'incarico.

(10442)

Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa braccianti e agricola di Fidenza », con sede in Fidenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1969, il dott. Francesco Parisi è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa braccianti e agricola di Fidenza », con sede in Fidenza (Parma) costituita per rogito Fontanabona in data 13 maggio 1946, repertorio 8901, in sostituzione del sig. Ulderico Parizzi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10473)

Sostituzione dei liquidatori della « Società cooperativa edilizia », con sede in Molfetta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1969, il dott. Michele Sarcina è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa edilizia » con sede in Molfetta (Bari) costituita per rogito Fontana in data 31 luglio 1945, in sostituzione dei signori Gadaletta Cosmo, Altomare Matteo, De Bari Donato e Azzolini Ilarione, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10474)

Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa del lavoro », con sede in Apiro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1969, il rag. Mozzicafreddo Giuseppe è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa del lavoro » con sede in Apiro (Macerata) costituita per rogito Boroni in data 22 gennaio 1946, repertorio 5357, in sostituzione del sig. Zallocco Gaetano, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10475)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 80, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla società Selemarket avverso il decreto ministeriale 1° dicembre 1967 che aveva accolto il ricorso gerarchico prodotto da alcuni commercianti di Battipaglia contro l'autorizzazione prefettizia di apertura di un magazzino di merci a prezzo unico in Battipaglia, piazza Amendola.

(10476)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 81, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Acciarri Serafina ved. Ciarrocchi avverso la decisione emessa in data 13 dicembre 1965 dalla G.P.A. di Ascoli Piceno, con cui era stato respinto un precedente ricorso gerarchico della stessa signora Acciarri proposto per l'annullamento delle licenze di vendita di generi alimentari concesse dal sindaco di Grottammare ai signori Straccia Tito e Lionello e Ciarrocchi Amerigo.

(10477)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 82, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Grasso Maria in Mosca contro la decisione del 17 giugno 1967, con la quale la G.P.A. di Torino aveva respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa Grasso avverso il provvedimento con cui il sindaco di Torino aveva negato l'aggiunta delle voci « casalinghi » alla licenza di commercio per la vendita di « ferramenta e utensileria » già esercitata dalla ricorrente in via di Nanni, n. 17.

(10478)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 83, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla ditta officine meccaniche S. Marco avverso la decisione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, datata 5 maggio 1966, con la quale si comunicava che l'esecuzione di opere metalliche dei magazzini sulla banchina ad alto fondale del porto di Livorno veniva affidata alla società costruzioni metalliche Finsider anzichè alla ricorrente.

(10480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Tirano (Sondrio) avverso il decreto ministeriale 28 dicembre 1965 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona in sponda destra del fiume Adda, sita nel comune stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 380, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Molveno (Trento) avverso il decreto ministeriale 23 giugno 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona panoramica meridionale del massiccio dolomitico del Brenta sita nel territorio di quel comune.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 355, il ricorso al Governo della Repubblica dei signori Gennaro Mazzoni, Carlo Mandelli e del comune di Calco è stato dichiarato inammissibile nei confronti del sig. Mazzoni, respinto nei confronti degli altri, ed è stato altresì respinto il ricorso al Governo della Repubblica della società immobiliare « Alfa », ambedue proposti avverso il decreto ministeriale 5 giugno 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Calco (Como).

(10318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi dell'11 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	624,90	625,10	624,89	625,10	625,20	624,75	624,89	625,20	625,35
$ Can.	580,95	580,50	581 —	580,90	580,50	580,95	580,30	580,90	580,95	581 —
Fr Sv.	144,32	144,50	144,42	144,50	144,45	144,32	144,56	144,50	144,32	144,10
Kr D.	83,34	83,25	83,30	83,37	83,20	83,34	83,37	83,37	83,34	83,30
Kr. N.	87,48	87,45	87,45	87,42	87,40	87,48	87,43	87,42	87,48	87,50
Kr Sv.	121,07	121,05	121,05	121,07	121 —	121,07	121 —	121,07	121,07	121,10
Fol.	173,43	173,40	173,49	173,45	173,50	173,47	173,41	173,45	173,43	173,60
Fr B.	12,58	12,58	12,5875	12,5820	12,60	12,57	12,56	12,5820	12,57	12,59
Franco francese	112,08	112,15	112,04	112,085	112,05	112,08	112,10	112,085	112,08	112,50
Lst	1499,15	1497,45	1498,30	1497,90	1498 —	1499,15	1497,80	1497,90	1499,15	1499,25
Dm. occ.	169,42	169,35	169,35	169,33	169,30	169,42	169,28	169,33	169,42	169,47
Scell. Austr.	24,14	24,13	24,13	24,125	24,10	24,14	24,125	24,125	24,14	24,15
Escudo Port.	21,99	21,95	22,02	21,99	21,95	21,99	21,99	21,99	21,99	22 —
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,945	8,9280	8,90	8,93	8,93	8,9280	8,93	8,93

Media dei titoli dell'11 novembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
» 5 % (Ricostruzione)	92,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,25
» 5 % (Beni Esteri)	89,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,475
» » » » 1968-83	99,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,70
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	144,53
1 Corona danese	83,37
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,035
1 Fiorino olandese	173,43
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	112,092
1 Lira sterlina	1497,85
1 Marco germanico	169,305
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp	8,929

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 agosto 1969 dal signor Luciano Grubisic, nato a Zara il 25 dicembre 1943, residente a Trieste, in via S. Marco, 34, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Grubissi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Luciano Grubisic è ridotto nella forma italiana di Grubissi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(10335)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 luglio 1969 dalla signora Kovac Anna ved. Blaschek, nata a Trieste l'8 luglio 1895 e qui residente, in via Timeus, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Covi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Kovac Anna ved. Blaschek è ridotto nella forma italiana di Covi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(10336)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 agosto 1969 dal signor Milanic Bruno, nato a Duino Aurisina il 6 ottobre 1936, residente a Trieste, in via Rossetti, 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Milani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Milanic Bruno è ridotto nella forma italiana di Milani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Delconte Renata, nata a Pirano l'8 giugno 1944, moglie;

2) Milanic Patrizia, nata a Trieste il 14 dicembre 1962, figlia;

3) Milanic Edoardo, nato a Trieste il 28 luglio 1966, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(10334)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 marzo 1969 dalla signora Bernobich Luciana in Mantese, nata a Montona (Pola) il 10 ottobre 1939, residente a Maniago (Pordenone), in via Manzoni, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Barnobi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Bernobich Luciana in Mantese è ridotto nella forma italiana di Barnodi.

Il sindaco del comune di Maniago è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(10337)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 luglio 1969 dal signor Antonio Zaharija, nato a Pisino il 22 agosto 1943, residente a Trieste, in via Nordio, 3 presso Razza, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zaccaria;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Antonio Zaharija è ridotto nella forma italiana di Zaccaria.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Medizza Amalia, nata a Pirano il 21 maggio 1944, moglie;

2) Zaharija Maurizio, nato a Trieste il 13 gennaio 1965, figlio;

3) Zaharija Daniela, nata a Trieste il 22 marzo 1967, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

(10338) *Il prefetto*: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 agosto 1969 dal signor Lanfranco Pavletic, nato a Cirites di Pinguente (Pola) il 23 giugno 1941, residente a Trieste, in via Combi, 28, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Lanfranco Pavletic è ridotto nella forma italiana di Paoletti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Cucek Wilma, nata a S. Pietro del Carso il 16 agosto 1941, moglie;

2) Pavletic Melly, nata a Trieste l'11 febbraio 1964, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

(10339) *Il prefetto*: CAPPELLINI

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/135 Sgon. di data 30 giugno 1933, con il quale il cognome della sig.na Emilia Perčič, nata a Sgonico il 12 novembre 1924, residente a Sales n. 43, venne ridotto in forma italiana di « Pieri » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 9 giugno 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Perčič »;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/135 Sgon. di data 30 giugno 1933 specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della sig.na Emilia Pieri è restituito nella forma originaria di « Perčič ».

Il sindaco del comune di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto alla interessata.

Trieste, addì 21 ottobre 1969

(10340) *Il prefetto*: CAPPELLINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame-colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 11, in data 28 ottobre 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sei posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sette posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di spettroscopia molecolare, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di spettroscopia molecolare, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di spettroscopia molecolare, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a sei posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di chimica degli ormoni, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro per lo studio delle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 27 novembre 1969 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

Il presidente: CAGLIOTI

(10672)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./57494 in data 26 giugno 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 2 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze del servizio impianti elettrici, fra candidati muniti del diploma di perito industriale (specializzazione « meccanici-elettricisti, ramo elettricisti » o « radiotecnici » o « elettronica industriale » o « elettronica » o « telecomunicazioni »).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 53 Ferrovie, foglio n. 332

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di perito industriale (specializzazione « meccanici-elettricisti, ramo elettricisti », o « radiotecnici », o « elettronica industriale », o « elettronica », o « telecomunicazioni »). Non è ammessa equipollenza di titoli.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e il numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente la inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che intendano sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui al comma precedente sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio; per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1963, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. *Eclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di segretario tecnico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di segretario tecnico: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di +4D o —5D purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli interessati; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte: date e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte, nonchè in una prova orale, come dal programma di cui allo allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come da programma di cui l'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuna di dette lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; le prove stesse si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte e grafica è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copia in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto od in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso, e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticata dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così divisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze delle ferrovie dello Stato (questo punteggio non viene attribuito qualora si debba applicare la più favorevole valutazione di cui alla successiva lettera *g*);

d) sino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionale frequentati dopo il conseguimento del diploma e al livello del medesimo o superiore, secondo la natura, l'importanza, la durata, e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) sino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere tecnico;

f) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi (per esami o per titoli ed esami) ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo ovvero del personale di concetto e assimilate;

g) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale di concetto o equiparata.

I punteggi di cui al precedente punto *B*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale, e nelle prove facoltative eventualmente sostenute, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto e in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari e cioè ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'Ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

I dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di segretario tecnico, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (da redigere su carta bollata; è importante indicare anche la numerazione progressiva riportata nello schema).

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) — 00100 ROMA

Il sottoscritto:

1) . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

2) nato il . . . . . . (giorno, mese ed anno) a . . . . . . ;

3) residente a . . . . (provincia di . . . . .): via . . . . n. . codice postale . . . ,

4) . . . . (eventuale indirizzo militare);

5) in possesso del diploma di . . . . . . conseguito a . . . . . . presso . . . . . . (indicare il nome dell'istituto, specificando se statale o parificato) nella sessione . . . . dell'anno scolastico . . . ;

6) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sessanta posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale . . . . . n. . . . . . ;

7) chiede altresì di sostenere le seguenti prove facoltative . . . . (indicare quali).

(I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda, salvo quanto disposto al punto 11 del relativo bando);

8) dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

9) dichiara altresì di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città . . . . (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate);

10) chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta agli indirizzi di cui ai precedenti punti 3 e 4, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive.

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale, ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2° dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prova scritta: problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma, con disegno di uno schema di impianto elettrico o di apparecchiatura elettromeccanica.

Prova scritta: componimento su tema avente relazione con argomenti del programma.

Prova orale: su argomenti del programma.

CULTURA GENERALE PROFESSIONALE

1. — *Matematica*:

Operazioni sui numeri relativi e sulle frazioni algebriche.

Operazioni sulle potenze e radici - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni.

Operazioni algebriche su monomi e polinomi - Calcolo e semplificazione delle espressioni algebriche - Uguaglianze - Equazioni biquadratiche e reciproche - Sistemi di 1° grado - Speciali sistemi di 2° grado - Logaritmi - Proprietà e operazioni eseguibili con logaritmi - Uso delle tabelle - Progressioni aritmetiche e geometriche - Calcolo delle medie.

Trigonometria piana - Funzioni trigonometriche - Trasformazioni di espressioni trigonometriche - Impiego delle formule principali per la risoluzione di problemi sui triangoli.

Geometria piana e solida - Angoli e diedri - Figure piane - Definizione, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane regolari e irregolari - Uguaglianza ed equivalenza di figure -

Similitudine - Solidi, definizioni, proprietà varie - Formule per le aree e volumi - Sezione dei solidi - Proprietà delle sezioni coniche - Costruzione di figure piane con la riga e compasso.

Rappresentazione di figure piane e di solidi con metodi delle proiezioni - Metodi delle proiezioni ortogonali - Esecuzione di problemi alla lavagna.

2. — *Meccanica generale:*

Forze - Momenti - Coppie - Equilibrio - Composizione e scomposizione - Centro di gravità di figure e solidi - Macchine semplici.

Moto dei corpi - Moto uniforme e vario - Leggi relative - Composizione di movimenti - Moto relativo - Moto oscillatorio. Pendolo - Moto circolare.

Leggi della dinamica - Relazione fra forza e accelerazione - Impulso di una forza e quantità di moto - Lavoro ed energia - Misura - Energia cinetica e potenziale - Azione e reazione - Inerzia. Nozioni sull'urto dei corpi elastici e anelastici - Momento di inerzia.

Resistenza dei materiali - Deformazioni elastiche e permanenti - Sollecitazioni semplici - Leggi relative - Esempi semplici di calcolo - Sollecitazioni composte - Calcolo elementare applicabile ai più comuni organi di macchine - Resistenze passive e leggi relative - Attrito - Resistenza del mezzo.

3. — *Elettrologia generale:*

Spiegazione fisica dello stato elettrico - Varie forme di elettrizzazione - Potenziale elettrico - Campo elettrico - Azioni fra corpi elettrizzati.

Corrente elettrica - Resistenza - Legge di Ohm e di Joule - Effetti meccanici, calorifici, chimici e fisiologici della corrente elettrica - Pile elettriche.

Circuiti elettrici - Leggi generali - Materiali conduttori e isolanti.

Materiali magnetici - Calamite artificiali - Campo magnetico e sua rappresentazione - Azioni magnetiche a distanza - Circuito magnetico.

Relazioni fra correnti elettriche e campi magnetici - Leggi dell'elettromagnetismo - Applicazioni industriali.

Cenni sulle proprietà e applicazioni delle correnti alternate e sui principi di funzionamento delle macchine elettriche.

Unità elettriche - Sistemi di misura c.g.s. - Sistemi Giorgi.

4. — *Elementi generali di tecnologia:*

Proprietà tecnologiche dei metalli, legnami, ed altre materie prime comunemente usate nell'industria.

Estrazione e produzione delle materie prime più comuni dell'industria.

Lavorabilità a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Leghe metalliche e loro trattamenti - Processi di saldatura - Nozioni sulle prove tecnologiche sui materiali - Attrezzi più comuni - Cenni sui tipi di macchine utensili.

Lavorabilità dei legnami - Cenni sulle proprietà delle varie essenze - Esempi di impiego - Cenno sugli attrezzi più comuni e sulle macchine utensili.

Materiali protettivi e anticorrosivi usati per i metalli. Materiali protettivi per legnami - Cenni sulla costituzione di vernici - Cenni sulle vernici isolanti per elettrotecnica.

Struttura, costruzione e caratteristiche dei più comuni materiali tessili usati nell'industria - Cenni sulle materie prime - Esempi di impiego.

5. — *Elementi generali di meccanica applicata alle macchine:*

Organi principali delle macchine - Alberi - Cuscinetti - Supporti - Giunti - Pulegge - Slitte - Glifi - Chiavette - Molle.

Arpionismi - Rotismi e loro calcolo - Ingranaggi, cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti - Tipi di ingranaggi - Cenni sulla costruzione.

Eccentrici - Meccanismo di biella e manovella - Applicazioni, volani, loro funzione - Cenni sul calcolo - Freni.

Sistemi di trasmissione - Cinghie, corde, catene, rapporto di trasmissione.

Trasmissione a rapporto variabile del numero dei giri - Ruote di frizione - Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello - Cabestan.

Organi di collegamento - Viti - Bulloni e dadi - Chiodi - Spine.

Tipi e disposizioni di chiodature - Esempi e applicazione - Attrito e resistenze passive - Cenni dell'attrito diretto e indiretto - Funzione del lubrificante - Tipi di lubrificanti - Cenni sui sistemi di lubrificazione.

6. — *Principi della organizzazione del lavoro:*

Criteri generali di organizzazione di una azienda o di una lavorazione - Preparazione dei piani di lavoro - Compiti degli Uffici tecnici - Rilievo e studio dei tempi di lavorazione - Organizzazione dell'esecuzione - Successione razionale delle operazioni - Impiego dei mezzi e attrezzature ausiliarie.

Criteri di unificazione - Vantaggi della normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi nell'industria meccanica - Tolleranze di lavorazione - Tabelle di unificazione - Cenni sulle tabelle UNI e ISA.

Cenni sulla selezione ed orientamento professionale.

7. — *Lettura dei disegni:*

Rappresentazione di organi di macchine - Norme per i disegni di costruzione - Norme per l'applicazione delle quote - *Segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione* - Esecuzione alla lavagna di uno schizzo quotato.

8. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:*

Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.

9. — *Igiene del lavoro:*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

CULTURA SPECIALIZZATA

1. — *Elettrotecnica applicata:*

Calcoli sui circuiti elettrici in serie e in derivazione - Leggi di Kirchhoff - Calcolo delle resistenze dei conduttori e delle resistenze di isolamento - Metodi di misura delle resistenze - Influenza della temperatura sul valore della resistenza elettrica - Misura di tensione e di corrente - Campioni - Pile industriali - Resistenza elettrica di liquidi e soluzioni.

Legge di Joule - Calcolo del riscaldamento dei conduttori - Applicazione al riscaldamento industriale.

Potenza elettrica - Unità di misura e calcolo - Equivalenza col lavoro meccanico e col calore.

Leggi del magnetismo - Costruzione di una calamita artificiale - Metodi di magnetizzazione - Corpi ferromagnetici e diamagnetici - Rappresentazione del campo magnetico di una corrente - Calcolo del campo in un punto - Intensità - Induzione magnetica - Isteresi.

Leggi dell'elettromagnetismo - Elettrocalamite.

Circuiti magnetici e calcolo - Forza magnetomotrice e riluttanza.

Leggi dell'induzione - Legge di Lenz - Produzione di forze elettromotrici - Induzione mutua - Corrente continua e corrente variabile - Correnti alternate sinusoidali - Resistenza induttiva - Impedenza - Spostamento di fase fra corrente e tensione - Calcoli elementari - Rappresentazioni vettoriali.

Circuiti a corrente alternata monofase - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità.

Circuiti polifasi - Caratteristiche e applicazioni.

Potenza di un circuito a corrente alternata monofase e polifase.

Fattore di potenza e metodi di correzione e variazione.

Cenni sui circuiti oscillanti - Risonanza - Attenuazione - Smorzamento - Applicazioni alla telegrafia e telefonia.

Emissione elettronica - Tubi elettronici e loro caratteristiche.

Onde elettromagnetiche - Propagazione.

Circuiti oscillanti semplici - Accoppiamenti - Ricezione delle onde elettromagnetiche di varia frequenza. Cenni sulle stazioni trasmittenti - Varie forme di modulazione. Cenni sulla emissione fotoelettrica.

Cenni sui materiali speciali usati in radiotecnica.

Effetti elettrochimici della corrente - Applicazioni all'elettrodeposizione dei metalli - Cenni sui metodi di nichelatura, ramatura, cromatura e ossidazione elettrochimica.

Accumulatori elettrici - Costituzione e tipi - Capacità - Rendimento - Batterie di accumulatori - Accoppiamenti - Calcoli elementari - Applicazioni.

2. — *Macchine generatrici e motori a c.c.:*

Dinamo con eccitazione indipendente, in derivazione, in serie e composta — F.e.m. e caratteristiche - Potenza, riscaldamento, perdita, rendimento - Accoppiamento delle dinamo - Motori ad eccitazione in serie e in derivazione - Avviamento e

reostati - Coppia motrice - Forza contro elettromotrice - Regolazione della velocità - Potenza, riscaldamento, perdite e rendimento.

3. — *Macchine generatrici e motori a c.a.*:

Alternatori monofasi e trifasi - Elementi caratteristici - Parallelo degli alternatori - Motori sincroni; funzionamento ad eccitazione e a carico costante - Avviamento - Motori asincroni trifasi; costituzione, funzionamento, regolazione della velocità - Motori asincroni monofasi - Motori a collettore.

4. — *Trasformatori e convertitori*:

Elementi caratteristici - Funzionamento dei trasformatori monofasi e trifasi - Parallelo - Autotrasformatori - Trasformatori a corrente costante - Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici - Regolazione della tensione continua - Mutatori a vapore di mercurio.

5. — *Costruzione di macchine elettriche:*

Parti meccaniche del rotore: albero, supporti, cuscinetti e relativa lubrificazione, lanterna. Organi di trasmissione del moto.

Parti magnetiche: lamiere, equilibratura dei rotori.

Collettore, spazzole e porta spazzole.

Parti magnetiche dell'induttore.

Tipi di avvolgimenti per macchine a c.c. ed a c.a.: costruzione ed isolamento delle zone.

Trasformatori di vario tipo - Disposizione degli avvolgimenti concentrici ed a bobine alternante. Isolamento degli avvolgimenti.

Sforzi meccanici nei trasformatori: ancoraggi.

Raffreddamento delle macchine elettriche rotanti e dei trasformatori. Olii isolanti e loro rigenerazione: prove relative.

Prove fondamentali di collaudo e prove delle macchine elettriche. Norme dell'A.E.I. (C.E.I.).

6. — *Impianti elettrici*:

Linee elettriche - Linee aeree e in cavo - Palificazioni - Calcolo delle cadute di tensione - Isolamento delle linee - Tensioni a frequenze normali - Calcolo della sezione dei conduttori - Apparecchiature elettriche degli impianti - Interruttori, vari tipi in aria e in olio - Apparecchiature di protezione, valvole fusibili, interruttori automatici - Scaricatori - Strumenti di misura - Descrizione dei vari tipi - Portata degli strumenti, inserzione - Apparecchi di regolazione, reostati, induttanze e capacità variabili.

Illuminazione elettrica - Sistemi vari - Tipi vari di lampade e apparecchi illuminanti - Illuminazione a fluorescenza.

Centrali elettriche di produzione - Stazioni di trasformazione e di smistamento - Cabine di trasformazione e di distribuzione - Cenni sulla costituzione e apparecchiature - Schemi di impianto.

Descrizione di un impianto semplice di illuminazione.

Descrizione di un impianto semplice di forza motrice.

Cenni sui sistemi di trazione elettrica stradale, tranviaria e ferroviaria.

Linee di contatto - Alimentatori.

Lettura di schemi di impianti elettrici - Simboli e segni grafici prescritti nelle norme del Comitato elettrotecnico italiano.

7. — *Tecnologia dei materiali usati in elettrotecnica*:

Materiali ferromagnetici - Proprietà e fabbricazione.

Il rame, lo stagno - Leghe resistenti.

Materiali isolanti - Porcellane, vetro, mica, amianto, gomma, ecc.

Materie plastiche - Esempi d'impiego.

Attrezzi e macchine più comuni nelle lavorazioni di materiale elettrico.

8. — *Norme del Comitato elettrotecnico italiano sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche:*

Norme di sicurezza per gli infortuni elettrici - Soccorsi di urgenza.

Allegato C

Prove facoltative

Sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca):

traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione; colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(10342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del decreto ministeriale 29 settembre 1969 col quale è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per alcune discipline che costituiscono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1969, con il quale è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per alcune discipline che costituiscono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari;

Considerato che, in rapporto al parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, debbono ritenersi incluse, nell'elenco di cui all'allegato *A* del predetto decreto, le discipline « Microchimica », « Chimica analitica strumentale » e « Tecnica mangimistica », le quali figurano fra gli insegnamenti complementari dei corsi di laurea e diplomi universitari;

Decreta:

L'allegato *A* del decreto ministeriale 29 settembre 1969, è rettificato come segue:

nel gruppo di materie di cui alla lettera *E* è aggiunta la disciplina:

« Chimica analitica strumentale »;

nel gruppo di materie di cui alla lettera *H* è aggiunta la disciplina:

« Microchimica »;

nel gruppo di materie di cui alla lettera *I* è aggiunta la disciplina:

« Tecnica mangimistica ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(10686)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche (Macerata);

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche, nell'ordine appresso indicato:

1. Buono dott. Raffaele	punti	82,79	su	132
2. De Cata dott. Carlo	»	81,09	»	
3. Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»	
4. Pittà dott. Giuseppe	»	77,96	»	
5. Pace dott. Domenico	»	77,95	»	
6. Palmieri dott. Lazzaro G.	»	77,23	»	
7. Scalia Gioacchino	»	76,66	»	
8. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»	
9. Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»	
10. Lopez dott. Ugo	»	75,99	»	

11. Bartelloni dott. Manlio	punti	75,86	su 132
12. Russo Luigi	»	75,83	»
13. Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
14. Milano Alberto	»	75,66	»
15. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
16. Ilari dott. Virgilio	»	75,21	»
17. Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
18. Bandoni Raffaello	»	74,33	»
19. Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
20. Mele Gregorio	»	73,50	»
21. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
22. Crisopulli dott. Domenico	»	73,27	»
23. Di Giovine dott. Gaetano	»	72,68	»
24. Di Stefano Ruggero	»	71,50	»
25. Pellei Athos	»	70,41	»
26. Vitale Francesco	»	69,83	»
27. Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
28. Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
29. Maddalone Pasquale	»	69,60	»
30. Seclì dott. Ernesto	»	69,55	»
31. Mazzaglia Michelangelo	»	69,50	»
32. Lippera Radio	»	69,16	»
33. Boianelli dott. Fernando	»	68,73	»
34. Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
35. Parini Antonio	»	66,66	»
36. Forlani dott. Remo	»	66,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10346)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 18 ottobre 1969, n. 39.

Provvidenze a favore della vendemmia 1969.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 18 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo nella misura di L. 2,00 a kg. sulle spese sostenute per il trasporto in continente dei mosti, dei concentrati e dei vini, prodotti nella vendemmia 1969.

Tale contributo è corrisposto a favore dei coltivatori diretti e dei viticultori associati in cooperative e consorzi per il conferimento dell'uva prodotta ai fini della conservazione lavorazione e vendita collettiva.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono disposte anche a favore dei produttori di uva che conferiscono il prodotto presso enopoli o cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari anche se non sono soci degli stessi.

Il contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dell'Istituto della vite e del vino e dei consorzi.

Art. 2.

Il contributo è corrisposto dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura dietro presentazione dei documenti comprovanti il trasporto nonchè di quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 3.

Per sopperire alle esigenze della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo numero 20911 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per l'agrumicultura	(in meno) 150
Partita che si aggiunge:	
Provvidenze a favore della vendemmia 1969	150

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 ottobre 1969

FASINO

GIUMMARRA

(10379)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.